

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. 05/06

OGGETTO: Indirizzi in merito alle problematiche connesse
alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99
alla data del 31 gennaio 2006

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 23 febbraio 2006 presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

che la STO ha redatto l'allegato documento "Problematiche connesse alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99 alla data del 31 gennaio 2006", parte integrante della presente Delibera, in cui è riportata la cronologia e la descrizione dei fatti accaduti relativi alle Convenzioni A.ATO2/Consorzi di Bonifica nonché la descrizione delle problematiche in atto e le possibili azioni da attuare per risolvere tali problematiche;

che dal documento allegato si evince che oggi è necessario procedere a:

- rimborsare i canoni, per la parte dovuta, anticipati dalla Regione Lazio a norma delle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica approvate dal commissario ad acta richiesto dalla Regione Lazio in luogo della Conferenza dei Sindaci dell'ATO2 e sottoscritte dal Presidente della Provincia di Roma per conto dell'A.ATO 2 e dai Consorzi;
- rinnovare dette Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica;
- corrispondere un canone ai Consorzi anche nel periodo tra la data odierna e la sottoscrizione delle nuove Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica.

DELIBERA

CHE, qualora la Regione Lazio dovesse richiedere il rimborso di quanto anticipato per i canoni ai Consorzi di Bonifica nei seguenti termini:

- mettendo a carico della tariffa idrica la sola quota parte di quanto anticipato in funzione
 - del territorio comunale servito dai Consorzi e preso in carico dal S.I.I.;
 - della data di presa in carico;

la STO per conto dell'Autorità dell'ATO 2 Lazio Centrale-Roma

- a) dia disposizione ad Acea Ato 2 di provvedere al saldo di quanto dovuto così come previsto nelle Convenzioni in essere rinunciando allo scomputo delle attività relative allo smaltimento delle acque bianche;
 - b) provveda a definire ed a tenere nel dovuto conto le eventuali economie che fossero registrate rispetto alla definizione della tariffa prevista nella Convenzione di Gestione;
- diversamente la STO dovrà comunicare quanto necessario alla Conferenza dei Sindaci al fine di consentire alla Stessa la formulazione dei necessari indirizzi;

CHE la STO provveda a presentare alla Conferenza dei Sindaci i futuri schemi di Convenzione A.ATO2/ Consorzi di Bonifica sulla base dello schema adottato dalla Regione Lazio opportunamente adattato alle situazioni in essere nell'ATO2, ivi compreso l'avvio graduale del S.I.I. nel territorio, affinché la Conferenza possa autorizzarne la sottoscrizione;

CHE qualora nell'immediato futuro in attesa della sottoscrizione delle nuove Convenzioni A.ATO2/ Consorzi di Bonifica dovesse essere necessario anticipare quanto sarà riconosciuto nelle Convenzioni in fase di redazione, la STO dia disposizione ad Acea Ato 2 di provvedere in questi termini:

- riconoscere come anticipo di quanto sarà riconosciuto nelle future convenzioni un importo calcolato sulla base dei canoni previsti nelle convenzioni oggi scadute e con la metodologia adottata per il calcolo del rimborso di quanto già anticipato dalla Regione Lazio.

o o o

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI: Problematiche connesse alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36
L.R. 53/99 alla data del 31 gennaio 2006

il verbalizzante
dott. ing. Alessandro Piotti

**Problematiche connesse alle
Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica – ex art. 36 L.R. 53/99
alla data del 31 gennaio 2006**

Allegato alla Delibera della Conferenza dei Sindaci 05/06 del 23 febbraio 2006

PREMESSO

1. Che le Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica nascono dal combinato della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, delle Leggi Regionali n. 6 del 22 gennaio 1996 e n. 53 dell'11 dicembre 1998.
2. Che l'articolo 36 della citata legge regionale 53/1998, come modificato dalla legge regionale n.7 del 7 Giugno 1999 articolo 14 ha:
 - stabilito che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica, riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche;
 - previsto che i gestori del servizio integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, debbano contribuire alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta Regionale;
 - stabilito che tali convenzioni formino parte integrante della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato.
3. Che la STO presentò alla Conferenza dei Sindaci in data 13 novembre 2000 la bozza delle tre Convenzioni ATO 2 – Consorzi di Bonifica redatte sulla base della convenzione tipo predisposta dalla Regione Lazio ed approvata con Deliberazione della G.R. n. 3689 del 25 giugno 1999. Il 13 novembre 2000 in sede di Conferenza non fu raggiunto il numero legale e quindi la discussione sulle tre convenzioni fu rinviata.
4. Che in data 29 dicembre 2000 la Conferenza dei Sindaci con Delibera 5/00 approvò le tre Convenzioni apportando modifiche sostanziali alle stesse.
5. Che l'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici con lettera prot. 301/04P del 12 febbraio 2001 chiese al Presidente della Provincia di eliminare alcune delle modifiche inserite.
6. Che la STO presentò alla Conferenza dei Sindaci in data 5 marzo 2001 la bozza delle tre Convenzioni così come già approvate il 29 dicembre 2000 con le variazioni richieste dall'Assessore ai Lavori Pubblici. Il 5 marzo 2001 in sede di Conferenza non fu raggiunto il numero legale e quindi la discussione fu rinviata.

7. Che in data 6 aprile 2001 la Conferenza dei Sindaci non approvò le tre Convenzioni così come proposte dalla STO, lasciando quindi in vigore quelle già approvate in data 29 dicembre 2000.
8. Che in data 6 giugno 2001 il Commissario *ad acta* nominato dal Difensore Civico del Consiglio Regionale approvò tre Convenzioni tra l'Autorità dell'ATO 2 ed i Consorzi di Bonifica interessati in sostituzione di quelle approvate dalla Conferenza dei Sindaci in data 29 dicembre 2000.
9. Che le tre Convenzioni sono state poi sottoscritte dal Presidente della Provincia di Roma in qualità di responsabile del coordinamento delle attività dell'Autorità ATO 2 e dai rispettivi rappresentanti dei Consorzi in data 3 luglio 2001.
10. Che le tre Convenzioni, come riportato nel comma 2 dell'art. 1 delle stesse, sono parte integrante della Convenzione di Gestione del S.I.I., convenzione che è stata sottoscritta in data 6 agosto 2002 e che a norma di contratto sta diventando gradualmente operante nel territorio dell'ATO2.
11. Che alla data attuale la gestione del S.I.I. non è ancora diventata operativa sull'intero territorio dell'ATO 2 e pertanto le tre Convenzioni con i Consorzi di Bonifica non sono ancora pienamente operative.
12. Che gli artt. 7 e 8 delle Convenzioni con i Consorzi specificano il canone che il Gestore del S.I.I. deve versare annualmente ai Consorzi di Bonifica pari a:

Tevere e Agro Romano	4.510.000.000	2.329.220,61
Pratica di Mare	1.421.000.000	733.885,25
A Sud di Anagni	60.000.000	30.987,41
	-----	-----
sommano Lit	5.991.000.000	€ 3.094.093,27

Fatte salve le possibili variazioni contemplate nell'art. 8.

13. Che il canone fu calcolato, così come previsto nella Convenzione tipo approvata dalla G.R., sulla base dei costi di gestione sostenuti dai Consorzi ed inoltre nell'allegato G alla Convenzione A.ATO 2 / Consorzi fu effettuato, con esito positivo, la verifica della congruenza dei canoni così individuati con le entrate consortili degli anni precedenti e quindi con le contribuenti extra-agricole (ovvero urbane) destinate ad essere soppresse ed ad essere sostituite in parte dai canoni dell'ATO 2 (ex art. 36 della L.R. 53/98).
14. Che i costi di gestione dei canali e degli impianti considerati erano relativi allo smaltimento delle acque nere, acque miste e acque bianche provenienti dai bacini scolanti nei canali di bonifica.
15. Che il comma 2 dell'art. 7 delle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi prevede a carico del Gestore del S.I.I. il rimborso alla Regione Lazio dei canoni eventualmente anticipati a partire dal 1° gennaio 2000.

16. Che l'art. 13 della Legge Regionale del 16 febbraio 2000 n. 14 prevede che la Regione Lazio anticipi i canoni previsti "fino alla sottoscrizione della Convenzione di Gestione e quindi alla effettiva operatività del soggetto gestore del servizio idrico integrato".
17. Che a norma del precedente articolo di legge la Regione Lazio ha anticipato i canoni ai Consorzi di Bonifica fino a tutto il 2005 nonostante la sottoscrizione della Convenzione di Gestione del S.I.I. avvenuta il 6 agosto 2002 in quanto in realtà il Gestore dell'ATO 2 non era ancora operativo sull'intero territorio di competenza.
18. Che la Direzione Regionale Ambiente e Protezione civile – Area 2/A10 Bonifica ed Irrigazione con lettera 020759/2A/11 del 10 febbraio 2005 ha comunicato alla STO che la Regione Lazio ha stanziato anche per l'esercizio 2005 i fondi necessari per procedere all'anticipazione ai Consorzi di Bonifica del canone. Tale finanziamento è dello stesso importo dell'anno precedente, adeguato soltanto nella misura del tasso di inflazione programmato.
19. Che la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/08 Bonifica ed Irrigazione con lettere n. 167496/25/08 del 10 ottobre 2005 e n. 188964/2S/08 del 4 novembre 2005 ha comunicato che sono stati anticipati ai consorzi questi importi:

	Tevere e Agro Romano	Pratica di Mare	A Sud di Anagni
2000	€ 2.329.220,61	€ 733.368,80	€ 30.987,41
2001	€ 2.329.220,61	€ 733.368,80	€ 30.987,41
2002	€ 2.329.220,61	€ 733.368,80	€ 30.987,41
2003	€ 2.329.220,61	€ 733.368,80	€ 30.987,41
+ adeguamento ISTAT	€ 109.473,37	€ 34.487,13	€ 1.456,41
2004	€ 2.329.220,61	€ 733.368,80	€ 30.987,41
+ adeguamento ISTAT	€ 109.473,37	€ 34.487,13	€ 1.456,41
2005	importi da comunicare		

20. Che l'art. 4 della Convenzione con i Consorzi prevede una durata delle stesse di cinque anni a partire dalla data del 1° gennaio 2000 e quindi ad oggi le Convenzioni con i Consorzi sono in attesa di rinnovo.
21. dall'avvio del S.I.I. avvenuto il 1° gennaio 2003 in maniera graduale sul territorio dell'ATO, senza quindi aver raggiunto una effettiva operatività sul territorio, le attività di informazione e controllo tra Consorzi, Autorità ATO e Gestore previste all'art. 12 della Convenzione non sono state attivate a tutto il 2005.
22. Che gli Uffici della R.L. non hanno comunicato se oltre a provvedere al pagamento del canone abbiano provveduto ai controlli di cui all'art. 12 della Convenzione né hanno comunicato se sono state applicate le procedure di ottimizzazione atte a ridurre i canoni previsti così come stabilito dal comma 2 dell'art. 8 della Convenzione A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica.
23. Che la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/08 Bonifica ed Irrigazione con lettera n. 189118/2S/08 del 4 novembre 2005 ha comunicato che la Regione

Lazio non anticiperà più i canoni previsti dalle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica e che pertanto i canoni suddetti dovranno essere erogati direttamente dal Soggetto Gestore con riferimento alle Convenzioni ora scadute ma in regime di prorogatio (secondo l'interpretazione della Direzione Regionale Ambiente), in attesa di un nuovo schema di Convenzione A.ATO 2 / Consorzi che sarà deliberato dalla Regione Lazio.

24. Che la STO ha partecipato a più riunioni tenutesi presso gli Uffici della Regione Lazio ed aventi come oggetto la stesura della bozza di schema di Convenzione A.ATO 2 / Consorzi.

25. Che con lettera 319/05 del 1° dicembre 2005 la STO dell'A.ATO 2 anche per conto delle Segreterie delle altre A.ATO del Lazio ha comunicato le seguenti proposte di modifica allo schema di convenzione preesistente:

- a) Al fine di soddisfare una richiesta che viene spesso dalla cittadinanza, è opportuno definire con chiarezza e univocamente, anche a monte delle nuove convenzioni, per l'intero reticolo idrografico della Regione Lazio i soggetti preposti alla manutenzione dello stesso sia dal punto di vista operativo che economico (ARDIS, Regione Lazio, Consorzi di Bonifica, utenze consortili, Comuni, A.ATO, proprietari dei terreni).
In particolare devono essere definite le porzioni di territorio di competenza dei consorzi e quelle dove i consorzi stessi sono operativi specificando a chi è in carico la manutenzione dove i consorzi hanno competenza ma non sono operativi.
- b) È necessario eliminare ogni eventuale componente dei canoni di bonifica in carico alla tariffa idrica relativi allo smaltimento delle acque bianche che, tra l'altro, costituisce una maggiorazione della tariffa idrica anche a carico di quei cittadini-utenti non residenti nei territori dove operano i Consorzi di Bonifica.
- c) Occorre ridefinire il canone dovuto ai consorzi rivalutando quanto già precedentemente determinato così come previsto al comma 4 dell'art. 8 della vecchia convenzione.
In particolare non sembra corretto rivalutare incrementi del canone conseguenti a recenti individuazioni di nuove contribuenze extra agricole a parità di attività svolta dal Consorzio.
Nella vecchia convenzione il canone – così come richiesto dallo schema di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 1999, n. 3689 – fu calcolato sulla base degli effettivi costi di gestione ed in questa sede l'importo delle contribuzioni extra agricole che venivano a cessare fu utilizzato solo per verificare la corretta definizione del canone dovuto altrimenti calcolato.
L'importo del nuovo canone calcolato dovrebbe poi essere considerato come un riconoscimento a forfait delle attività svolte dal Consorzio a carico dell'ATO.
- d) Nella vecchia convenzione il reticolo idrografico in manutenzione al Consorzio era spezzettato in funzione di chi finanziava la manutenzione. La verifica dello svolgimento delle attività di manutenzione era demandata in qualche maniera ai singoli soggetti preposti al finanziamento.
L'efficienza idraulica di un tratto di reticolo idrografico dipende non solo dalla manutenzione del tratto in questione a carico di un determinato soggetto, ma anche dalla manutenzione dei tratti a monte ed a valle che potrebbero essere a carico di altro soggetto.

Pertanto fermo restando l'unicità della competenza della realizzazione delle manutenzioni in carico ai Consorzi, fermo restando la distribuzione delle competenze economiche a più soggetti, è necessario definire anche l'unicità della competenza delle attività di pianificazione e controllo delle attività eseguite in carico ad un unico soggetto che certificherà l'avvenuta manutenzione globalmente dovunque essa sia avvenuta ed autorizzerà il pagamento dei canoni.

26. Che la STO unilateralmente ha provveduto a ripartire il canone dovuto ai singoli consorzi in funzione dei comuni dove è prevista la attività di manutenzione dei corsi d'acqua e dove operano gli impianti di bonifica, ciò utilizzando i dati contenuti negli allegati alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi, pervenendo a questi risultati:

Consorzio Tevere e Agro Romano

Anguillara	€61.140,35
Cerveteri	€33.331,35
Fiumicino	€474.528,81
Guidonia	€27.605,24
Ladispoli	€2.341,49
Montecompatri	€830,00
Montelibretti (*)	€7.174,43
Roma	€1.685.951,87
S. Marinella	€22.879,76
Tolfa	€13.437,32

=====

€2.329.220,61

(*) Comune facente parte dell'ATO 3 RI

Consorzio Pratica di Mare

Pomezia	€344.082,03
Ardea (*)	€352.240,27
Albano	€7.887,89
Ariccia	€653,15
Lanuvio	€17.758,77
Genzano	€1.989,33
Velletri	€9.273,81

=====

€733.885,25

(*) servizio tutelato fino al 2020

Consorzio A Sud di Anagni

Labico	€9.435,67
Valmontone	€1.422,11
Artena	€3.675,77
Colleferro	€1.925,19
Segni	€2.802,81
Gavignano	€1.247,83
Montelanico	€9.211,73
Gorga	€1.266,29

=====

€30.987,41

27. Che gli importi dei canoni dovuti negli anni passati calcolati sulla base degli importi di manutenzione presi in considerazione solo per i comuni dove era presente il S.I.I. risultano in prima istanza pari a:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Tevere e Agro Romano	0,00	0,00	0,00	2.188.085,92	2.188.085,92	2.188.085,92
Pratica di Mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,89
A Sud di Anagni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,60
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
sommano	€0,00	€0,00	€0,00	€2.188.085,92	€2.188.085,92	€2.206.239,41

28. Che gli importi dei canoni dovuti negli anni passati calcolati sulla base di quanto teoricamente fatturato da Acea ato 2 s.p.A. in tutti i comuni dell'ATO 2 dove era in funzione il S.I.I. relativamente ai costi operativi connessi ai canoni dei consorzi di bonifica risultano in prima istanza pari a:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
importi canoni	€0,00	€0,00	€0,00	€2.385.740,13	€2.433.227,60	€2.494.203,56

29. Che ad oggi alla STO non è noto se e in che misura i Consorzi abbiano provveduto alla cancellazione dei ruoli di pagamento le utenze extra-agricole.

30. Che la convenzione in essere ed ora in regime di prorogatio (secondo l'interpretazione della Direzione Regionale Ambiente) al comma 4 dell'art. 8 prevede le casistiche che consentono l'aumento del canone, tra i casi previsti non è contemplata la ridefinizione delle utenze extra-agricole all'interno delle zone già operative già previste nella convenzione in essere e quindi nel calcolo del canone già effettuato.

31. Che l'impianto della Convenzione tra A.ATO 2 e Consorzio di Bonifica si basa su quanto contenuto nella Legge Regionale dell'11 dicembre 1998, n. 53 e sul fatto che alcuni scarichi di insediamenti civili utilizzano gli impianti e le canalizzazioni dei Consorzi di Bonifica.

32. Che questi scarichi sono anche scarichi di acque bianche.

33. Che è tesi consolidata che lo smaltimento delle acque bianche non sia afferente al S.I.I.; si veda a questo proposito: la relazione al Parlamento della Corte dei Conti - Sezione Autonomie, "I servizi pubblici locali con particolare riferimento ai servizi idrici e alla depurazione delle acque reflue urbane nelle Regioni Lombardia e Lazio" al paragrafo 5.4 - pag. 62; nonché la bozza nel nuovo "Metodo Normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare le tariffe di riferimento al Servizio Idrico Integrato".

34. Che, da queste ultime considerazioni, consegue la necessità di rivedere quanto previsto nella L.R. 35/98 relativamente alle Convenzioni tra S.I.I. ed i Consorzi di Bonifica e, di conseguenza, modificare quanto ora disposto nelle Convenzioni con i Consorzi.

35. Che il Decreto di attuazione della Delega Ambientale (Legge 308/2004) in fase di approvazione definitiva alla data della presente relazione recita al comma 3 dell'art. 166 (testo aggiornato alla data del 10 novembre 2005): “..... *Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata*”.

In funzione di quanto premesso la STO segnala queste problematiche connesse alle Convenzioni A.ATO 2 / Consorzi di Bonifica ex art. 36 della L.R. 53/99 alla data odierna:

A – Rimborso canoni pregressi
B - Il rinnovo delle convenzioni A.ATO2 – Consorzi di Bonifica
C - Applicazione delle Convenzioni in essere in regime di prorogatio

A - Rimborso canoni pregressi

Le convenzioni tra Autorità d'Ambito e Consorzi di Bonifica sono allegate alla Convenzione di Gestione e ne fanno parte integrante a norma dell'art. 36 della L.R. 53/98.

Il comma 2 dell'art. 7 di dette convenzioni riporta che il Gestore ha l'onere del pagamento del canone con decorrenza dal 1° gennaio 2000, qualora detto canone fosse stato anticipato dalla Regione Lazio.

La Regione Lazio ha inserito nella propria legge finanziaria n. 14 del 2000 la norma che prevede l'anticipazione ai Consorzi di Bonifica del canone del servizio idrico integrato – come determinato nella convenzione di che trattasi – nelle more dell'effettiva e piena operatività dei soggetti gestori.

La Regione fino a tutto il 2005 ha anticipato tale canone nell'ATO 2 in quanto il servizio idrico integrato, pur avviato il 1° gennaio 2003, ad oggi non è ancora pienamente operativo sul territorio.

Acea ATO 2 S.p.A. ha accantonato nel proprio bilancio per gli anni 2003, 2004 e 2005 le cifre previste per il pagamento dei canoni nei Consorzi di Bonifica alla data della firma della Convenzione di Gestione senza gli aumenti percentuali riconosciuti ai Consorzi a norma del comma 3, art. 8, della convenzione Autorità – Consorzi di Bonifica.

Gli importi dei canoni inseriti nella tariffa idrica sono stati calcolati con lo stesso criterio usato per l'accantonamento utilizzato da Acea ATO 2 S.p.A.

Nella tariffa idrica i canoni dei Consorzi di Bonifica sono stati aggiunti ai costi operativi riconosciuti al Gestore. Le variazioni (+/-) con quanto sarà pagato da Acea ATO 2 S.p.A. in merito ai canoni dei Consorzi di Bonifica dovranno essere tenute in conto nella prossima verifica tariffaria così come previsto nei patti della Convenzione di Gestione.

La Segreteria sulle questioni legate ai Consorzi di Bonifica ha alcune considerazioni da fare.

- A1- L'impianto della convenzione tra A.ATO 2 e Consorzi di Bonifica si basa su quanto contenuto nella Legge Regionale 53/98 e sul fatto che alcuni scarichi di insediamenti civili utilizzano gli impianti e le canalizzazioni dei Consorzi di Bonifica.

È un fatto, però, che questi scarichi sono anche scarichi di acque bianche e che lo smaltimento delle acque bianche non è afferente al S.I.I. Pertanto non sembrerebbe legittimo assegnare i costi di manutenzione dei corsi d'acqua alla tariffa del S.I.I. od almeno nella misura determinata nelle convenzioni già sottoscritte.

I patti già sottoscritti e recepiti dal Gestore potranno essere rispettati, ma sembra importante riverificare questo aspetto nella futura riedizione delle convenzioni A.ATO2 – Consorzi.

Valga per riflessione il caso di Acilia nel XIII Municipio di Roma: qui le fognature esistenti sono solo nere ma l'importo da riconoscere al Consorzio Tevere e Agro Romano è determinato dai costi conseguenti alle acque bianche (ad esempio il costo di gestione e manutenzione degli impianti idraulici).

- A2- L'art. 36 della Legge Regionale 53/1998 stabilisce che i proprietari degli immobili ricadenti in zone urbane, facenti parte di un comprensorio di bonifica e soggetti all'obbligo del versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche; i gestori del servizio integrato che utilizzino canali o strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti appunto da insediamenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa, contribuiscono alle spese consortili mediante il pagamento di un canone stabilito da apposite convenzioni che formano parte integrante della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 9 della Legge Regionale 6/1996.

Pertanto, sebbene imposto nella Convenzioni A.ATO2 / Consorzi di Bonifica, sembra improponibile addebitare alla tariffa dei prossimi anni e ad Acea ATO 2 il pagamento dei canoni antecedenti l'inizio della gestione che, semmai, dovrebbero essere a carico dei gestori preesistenti al S.I.I.

Detto questo, potrebbe essere messa a carico del Gestore solo la quota parte del canone dei Consorzi di Bonifica calcolandolo in funzione del territorio comunale servito dai Consorzi presi in carico dal S.I.I. ed in funzione della data di presa in carico.

Se esiste un debito a favore della Regione questo è imputabile ai gestori volta per volta operativi sul territorio; prima dell'avvio del S.I.I. i gestori erano generalmente i Comuni.

- A3- La Convenzione prevede all'art. 7 che il canone è rapportato ai costi sostenuti dal Consorzio per la gestione dei corsi d'acqua, dei canali, degli impianti e delle strutture di bonifica individuate in appositi elaborati.

Il Consorzio doveva inviare due distinte relazioni all'ufficio del Garante Regionale del S.I.I., al Gestore del Servizio Idrico Integrato e alla Segreteria Tecnico Operativa dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma entro il 31 gennaio di ogni anno.

La prima relazione doveva contenere il piano preventivo delle operazioni di manutenzione delle canalizzazioni e di gestione degli impianti nell'anno in corso. La seconda doveva contenere il consuntivo delle operazioni di manutenzione delle canalizzazioni e di gestione degli impianti nell'anno trascorso, corredata di documentazione fotografica e di tabelle immediatamente confrontabili con quelle degli elaborati allegati alla convenzione.

Questi elaborati dal 2003 ad oggi non sono mai pervenuti all'A.ATO 2, ciò è in linea con il fatto che non vi è ancora piena operatività del soggetto Gestore.

Prima però del riconoscimento del canone a carico del Gestore sarebbe opportuno che sia certificato:

-se i Consorzi hanno svolto quanto previsto nelle convenzioni;
-se sono state adottate le procedure, previste al comma 2, art. 8, delle convenzioni, di ottimizzazione dei costi di gestione consortili e quindi di riduzione dei canoni previsti.

- A4- Al fine di avere la certezza che i cittadini non abbiano pagato due volte per lo stesso servizio, è necessario che sia certificata l'avvenuta cancellazione dei ruoli del Consorzio di Bonifica delle contribuenze extra agricole.

B - Il rinnovo delle convenzioni A.ATO2 – Consorzi di Bonifica

Nel previsto rinnovo delle convenzioni A.ATO2 – Consorzi di Bonifica sarebbe consigliabile tenere conto delle considerazioni che seguono.

- B1- Al fine di soddisfare una richiesta che viene spesso dalla cittadinanza, è opportuno definire con chiarezza e univocamente, anche a monte delle nuove convenzioni, per l'intero reticolo idrografico della Regione Lazio i soggetti preposti alla manutenzione dello stesso sia dal punto di vista operativo che economico (ARDIS, Regione Lazio, Consorzi di Bonifica, utenze consortili, Comuni, A.ATO, proprietari dei terreni).

In particolare devono essere definite le porzioni di territorio di competenza dei consorzi e quelle dove i consorzi stessi sono operativi specificando a chi è in carico la manutenzione dove i consorzi hanno competenza ma non sono operativi.

- B2- È necessario eliminare ogni componente dei canoni di bonifica in carico alla tariffa idrica relativa allo smaltimento delle acque bianche.

Gli oneri di smaltimento delle acque bianche sono a carico dei comuni del S.I.I.

- B3- Occorre ridefinire il canone dovuto ai consorzi rivalutando quanto già precedentemente determinato così come previsto al comma 4 dell'art. 8 della vecchia convezione.

In particolare non sembrerebbe corretto rivalutare incrementi del canone conseguenti a recenti individuazioni di nuove contribuenze extra agricole a parità di attività svolta dal Consorzio.

Ricordo che nella vecchia convenzione il canone - così come richiesto dallo schema di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 1999, n. 3689 - fu calcolato sulla base degli effettivi costi di gestione ed in questo ambito l'importo delle contribuzioni extra agricole che venivano a cessare fu utilizzato solo per verificare la corretta definizione del canone dovuto altrimenti calcolato.

L'importo del nuovo canone calcolato dovrebbe poi essere considerato come un riconoscimento a forfait delle attività svolte dal Consorzio a carico dell'ATO 2.

- B4- Nella vecchia convenzione il reticolo idrografico in manutenzione al Consorzio era spezzettato in funzione di chi finanziava la manutenzione. La verifica dello svolgimento delle attività di manutenzione era demandata in qualche maniera ai singoli soggetti preposti al finanziamento.

L'efficienza idraulica di un tratto di reticolo idrografico dipende non solo dalla manutenzione del tratto in questione a carico di un determinato soggetto, ma anche dalla manutenzione dei tratti a monte ed a valle che potrebbero essere a carico di altro soggetto.

Pertanto fermo restando l'unicità della competenza della realizzazione delle manutenzioni in carico ai Consorzi, fermo restando la distribuzione delle competenze economiche a più soggetti, è necessario definire anche l'unicità della competenza delle attività di pianificazione e controllo delle attività eseguite in carico ad un unico soggetto che certificherà l'avvenuta manutenzione globalmente dovunque essa sia avvenuta ed autorizzerà il pagamento dei canoni.

C - Applicazione delle Convenzioni in essere in regime di prorogatio

Valgono le stesse considerazioni effettuate per la questione del rimborso dei canoni pregressi.

- C1- È necessario attivare le verifiche di convenzione connesse all'attività svolta dai Consorzi.
- C2- Il canone va modificato così come previsto dai comma 2 e 3 dell'art. 8 della Convenzione (incremento per l'inflazione, decremento per l'ottimizzazione dei Consorzi).
- C3- In pratica, anche se previsti in Convenzione, dal canone dovrebbero essere scorporati gli importi relativi allo smaltimento delle acque bianche (non a carico del S.I.I.).
- C4- Riconoscere ai Consorzi la quota parte dei canoni relativi ai territori dove il Gestore del S.I.I. è operativo.

In alternativa, al fine di non creare un vuoto nei finanziamenti ai Consorzi ed in attesa della sottoscrizione della nuova Convenzione, potrebbe essere valutata la possibilità di riconoscere un anticipo proporzionale ai "vecchi" canoni che non dovrà essere inteso come un debito ma appunto un anticipo di quanto sarà riconosciuto nelle prossime convenzioni.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Ing. Alessandro Piotti
